



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE

PROVINCIA DI AREZZO

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICROIMPRESE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale di Civitella in Val di Chiana, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26/11/2021, con il presente bando intende contribuire alla ripresa del sistema economico - commerciale del territorio comunale, concedendo un sostegno economico a favore di microimprese che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da COVID - 19, hanno registrato un calo del fatturato. I settori destinatari di questa misura sono quelli del commercio al dettaglio, della ristorazione, del turismo e dei servizi alla persona, come meglio individuati negli articoli che seguono.

2. Il fondo per il sostegno economico alle microimprese del territorio è pari a € 100.000,00. Tale importo costituisce il limite massimo all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente Bando.

3. Per questi motivi è disposta a favore dei soggetti beneficiari, in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli, l'erogazione di un contributo una tantum e a fondo perduto.

ART. 2 - DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti destinatari del contributo sono le **microimprese**, così come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014. Si definiscono micro, le imprese con un numero di occupati inferiore a 10 e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

2. Le microimprese devono avere almeno una sede operativa o unità locale dell'attività a Civitella in Val di Chiana (con esclusione di unità locali qualificate come magazzino o deposito conformemente a quanto riportato nella visura del Registro Imprese);

3. Rientrano tra le microimprese alle quali può essere concesso il contributo a fondo perduto, quelle appartenenti ai settori di attività di seguito elencati e che esercitino tali attività come prevalente, conformemente a quanto desumibile dal Registro Imprese della CCIAA:

- **Commercio al dettaglio in sede fissa (incluso il commercio di autovetture e veicoli leggeri);**
- **Commercio su area pubblica;**
- **Ristorazione e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;**
- **Servizi alla persona (Es. Acconciatori, Estetisti, Tatuatori);**

- **Gestione di palestre;**
- **Attività ricettive (Alberghi, B&B, Case e Appartamenti per Vacanze, Affittacamere) svolte in forma imprenditoriale;**
- **Attività agrituristica***

* solo nel caso delle aziende agricole che svolgono attività agrituristica, il corrispondente codice - ATECO 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole – può essere secondario;

- **Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator;**
- **Attività fotografiche;**
- **Organizzazione di feste e cerimonie;**

4. Il Codice Ateco prevalente deve fare riferimento alla sede operativa/unità locale di Civitella in Val di Chiana.

5. Le imprese del commercio su area pubblica devono avere la sede legale nel Comune di Civitella in Val di Chiana ed essere titolari di autorizzazione e di concessione di posteggio per il mercato settimanale di Badia al Pino.

ART. 3 – ESCLUSIONI

1. Restano escluse dalla presente misura:

- Tutte le attività connesse con le lotterie, le scommesse, le case da gioco;
- Le imprese avviate nel corso del 2021.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. L'aiuto sarà concesso nella forma di contributo a fondo perduto una tantum e spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 sia inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo del 2019.

2. Per le imprese avviate nel corso del 2019, la verifica del suddetto calo di fatturato e dei corrispettivi sarà effettuata confrontando i mesi di operatività nel 2019 rispetto al fatturato dell'anno 2020, utilizzando la seguente modalità:

verrà calcolato il fatturato medio mensile dell'anno 2020, che sarà moltiplicato per il numero di mesi di apertura dell'attività nel corso del 2019; tale valore rappresenta il fatturato teorico (F_t) da confrontarsi con il fatturato dell'anno 2019 (F_{19}). La verifica è soddisfatta se: $F_{19} - F_t \geq 30\% F_{19}$

3. Per le imprese avviate nel corso del 2020, la verifica del suddetto calo di fatturato e dei corrispettivi sarà effettuata confrontando i mesi di operatività nel 2020 rispetto al fatturato dell'anno 2021, con periodo massimo sino al 30/09/2021, utilizzando la seguente modalità:

verrà calcolato il fatturato medio mensile dell'anno 2021, che sarà moltiplicato per il numero di mesi di apertura dell'attività nel corso del 2020; tale valore rappresenta il fatturato teorico (F_t) da confrontarsi con il fatturato dell'anno 2020 (F_{20}). La verifica è soddisfatta se: $F_{20} - F_t \geq 30\% F_{20}$

4. In entrambi i casi, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con il primo giorno del mese, il periodo di riferimento sarà determinato computando il mese per intero se la data di avvio dell'attività cade tra l'1 ed il 15, mentre il mese non sarà computato se la data di avvio dell'attività è dal giorno 16 in poi.

ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo da erogare sarà in funzione del numero delle domande ammesse al contributo e, comunque, non sarà in ogni caso superiore a € 1.000,00 per ciascun beneficiario e non potrà comunque superare il calo di fatturato dichiarato.

ART. 6 - ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. Il richiedente, oltre ai requisiti indicati ai precedenti articoli 2 e 4 deve possedere i seguenti, ulteriori requisiti di ammissibilità:

- a) essere impresa attiva alla data di presentazione della domanda e regolarmente iscritta al Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede operativa/unità locale del Comune di Civitella in Val di Chiana, un'attività economica identificata come prevalente, nei settori individuati all'art. 2;
- b) avere almeno una sede operativa/unità locale nel territorio comunale, oppure, per le imprese del commercio su area pubblica (ambulanti), avere sede legale nel Comune di Civitella in Val di Chiana, così come risultante dalla visura camerale;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali (DURC);
- d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva o volontaria, scioglimento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) non essere oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi, secondo l'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001;
- f) che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alle verifiche antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- g) non aver riportato (legale rappresentante) negli ultimi cinque anni condanne con sentenza passata in giudicato o essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- h) non aver superato la soglia del "De Minimis" (ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE, l'importo complessivo degli aiuti in de Minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica" non deve superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari) né quelle per specifici settori produttivi indicate nell'art. 54 del D.L. n. 34/2020;
- i) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;

j) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea, secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;

2. Tutti i requisiti di cui al presente articolo e all'art. 2 e 4, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti sino alla liquidazione del contributo, pena la decadenza dell'agevolazione. La mancanza di uno dei requisiti comporta l'esclusione dalla presente procedura, oltre alle più gravi sanzioni di legge per le dichiarazioni false e mendaci.

3. Gli stessi vengono autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell'apposita modulistica allegata al presente bando.

ART. 7 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti che sono interessati alla concessione del contributo devono far pervenire la propria domanda, compilata e firmata, secondo il modello allegato al presente avviso, a partire dal giorno **06/12/2021** ed entro e non oltre il giorno **20/12/2021**.

2. Ogni soggetto può presentare una sola domanda, anche nel caso in cui abbia più sedi operative/unità locali nel Comune di Civitella in Val di Chiana e/o svolga più di una delle attività ammesse a contributo.

3. Le domande di contributo dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo civichiana@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto la seguente dicitura: "Emergenza Covid-19 - Domanda per contributo alle microimprese".

4. La domanda telematica, con i relativi allegati, dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo. È ammessa la firma autografa solo qualora venga allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

5. Per l'inoltro della domanda può anche essere incaricato un intermediario o associazione di categoria. In quest'ultimo caso, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- procura speciale per l'invio telematico della domanda, sottoscritta con firma digitale o autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate secondo la descritta modalità telematica.

7. Le domande inviate prima dell'avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.

8. Alla domanda di partecipazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- visura camerale aggiornata;
- procura (solo in caso di invio attraverso la figura dell'intermediario o associazione di categoria);
- documento di identità del titolare/rappresentante legale;

9. Il Comune di Civitella in Val di Chiana è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici non dipendenti dall'Amministrazione stessa. È onere del richiedente verificare l'effettiva ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione Comunale, comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

ART. 8 - AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE ED ESITI DELL'ISTRUTTORIA

1. L'iter istruttorio delle domande di contributo sarà effettuato nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, da intendersi come orario e data di ricezione della PEC dal protocollo del Comune. L'istruttoria prevede:

- a) acquisire le domande dei partecipanti alla procedura e conservarle anche ai fini di successivi controlli e verifiche;
- b) effettuare le istruttorie formali delle domande presentate, volte ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al contributo;
- c) formale approvazione dell'elenco degli ammessi alla concessione del contributo.

2. In caso di mancanza della documentazione suindicata, come in caso di rilevazione di irregolarità o carenze nella compilazione, sia formale che sostanziale, il Comune determinerà l'automatica esclusione dell'istanza.

3. Il Comune di Civitella in Val di Chiana non assume alcuna responsabilità nel caso di presentazione di domande illeggibili o di documenti allegati anch'essi non leggibili.

5. Al termine del processo istruttorio sulle domande pervenute, l'Ufficio competente provvederà:

- a) alla formazione e approvazione dell'elenco delle domande ammesse a contributo e di quelle escluse;
- b) a pubblicare sulla pagina web istituzionale del Comune, con valore di notifica, l'elenco delle domande ammesse a contributo e di quelle escluse.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario, disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accessi presso Istituti Bancari o presso Poste Italiane, ed intestati all'impresa che ha presentato domanda per il contributo. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. La concessione del contributo genera per i beneficiari l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente bando e, in particolare, il beneficiario si impegna a:

- a) rispettare le indicazioni del presente bando;
- b) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comune di Civitella in Val di Chiana;
- d) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, dei requisiti richiesti per l'ammissibilità alla concessione del contributo;
- e) a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese.

ART. 11 – RISPETTO DEI LIMITI

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “*de minimis*”, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi “*de minimis*” di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.

ART. 12 – CONTROLLI, RINUNCIA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione Comunale ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa - D.P.R 28/12/2000 n. 445 - si riserva di effettuare controlli a campione in merito alla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni contenute nelle domande di contributo nella misura del 10% delle istanze ammesse a contributo, anche richiedendo la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, o comunque nei casi in cui dovessero emergere dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni medesime.

2. La verifica della regolarità contributiva (DURC) e della visura camerale sarà effettuata su tutte le richieste presentate e costituisce condizione imprescindibile per l'ammissione al contributo e alla sua liquidazione.

3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare controlli anche presso le imprese finanziate, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate e la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi.

4. Costituiscono cause di decadenza e conseguente revoca totale del contributo:

- il venir meno dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando;
- mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti dal Bando e assunti con la presentazione della domanda;
- le dichiarazioni rese siano mendaci;
- l'esito negativo dei controlli successivi alla presentazione della domanda;

5. Qualora si verificano i presupposti di revoca l'Amministrazione Comunale procederà ad adottare tutte le azioni necessarie al recupero delle somme eventualmente già erogate.

6. L'eventuale rinuncia volontaria al contributo deve essere tempestivamente comunicata a mezzo PEC da parte del soggetto beneficiario al Comune di Civitella in Val di Chiana.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Amministrazione competente per i procedimenti di cui al presente Bando è il Comune di Civitella in Val di Chiana.

2. La persona e l'Ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente il Responsabile dell'Area 4 - Servizi al Territorio e alle Imprese, Ing. Luca Niccolai, e lo Sportello Unico Attività Produttive, con sede in Civitella in Val di Chiana, fraz. Badia al Pino, via Luigi Settembrini n. 21.

3. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, è il Segretario Generale del Comune di Civitella in Val di Chiana ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990.

4. Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare lo Sportello Unico Attività Produttive, tramite e-mail al seguente indirizzo: suap@civichiana.it oppure telefonando allo 0575/445322 dal lunedì al sabato con orario 8.30 - 13.30

5. Copia del presente Bando e dei suoi allegati viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Civitella in Val di Chiana e sul sito internet www.civichiana.it

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni verranno rese.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet del Comune ed all'Albo Pretorio Comunale le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali, regionali e comunali vigenti.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti nazionali e comunitari, nonché la revoca o l'annullamento del presente bando, qualora si ravvisino motivi di interesse pubblico.

IL RESPONSABILE AREA 4

Ing. Luca Niccolai